

STATUTO
DENOMINAZIONE

ART. 1

E' costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata "FONDAZIONE PER LA RICERCA FARMACOLOGICA GIANNI BENZI - ETS". La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "FONDAZIONE GIANNI BENZI - ETS". Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.

L'inserimento dell'acronimo ETS nella denominazione ed il suo utilizzo nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono sospensivamente condizionati alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i. ed all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e pertanto, fino a tale termine, la Fondazione potrà mantenere la denominazione attuale "FONDAZIONE PER LA RICERCA FARMACOLOGICA GIANNI BENZI - ONLUS" e la denominazione in forma abbreviata "FONDAZIONE GIANNI BENZI - ONLUS".

SEDE

ART. 2

La Fondazione ha sede legale in Valenzano (Bari), alla via Abate Eustasio n. 30.

La Fondazione potrà istituire uffici e delegazioni sia in Italia che all'estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione (come meglio specificato all'articolo 5), attività operative funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali nonché di promozione e di sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

SCOPO

ART. 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente, né indirettamente.

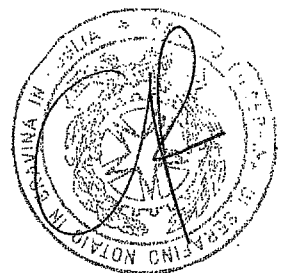
La Fondazione svolge la sua attività nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, così come definita dall'art. 5 lettera h) del D.Lgs n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i., operando nel campo della ricerca farmacologica e delle scienze della vita, proponendosi di realizzare il suo scopo direttamente o in collaborazione con Università, Centri di ricerca ed altri Enti pubblici o privati.

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ART. 4

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può porre in essere le seguenti attività:

- svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nei propri settori di interesse inclusi metodologia della ricerca, scienze regolatorie, tecnologie dell'informazione e scienza dei dati;
- valorizzare il ruolo dei pazienti e delle loro associazioni nell'ambito della ricerca;
- collaborare con istituzioni pubbliche o private sia in Italia, sia all'estero, che condividono le finalità della Fondazione;
- organizzare seminari, convegni, congressi, tavole rotonde, corsi di formazione e di perfezionamento, anche all'interno del sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM);
- svolgere indagini e sondaggi, nonché promuovere e gestire eventi ed iniziative di informazione e sensibilizzazione, diretti al grande pubblico ed in particolare alle giovani generazioni;
- istituire borse di studio, contratti di ricerca e premi destinati a giovani laureati, studiosi e ricercatori in materie farmacologiche, biomediche, giuridiche, economiche e sociali nei settori di interesse della Fondazione;



- promuovere e gestire iniziative per l'alta formazione nel settore della farmacologia, delle scienze della vita, delle scienze regolatorie e della metodologia della ricerca, approfondendone e diffondendone le basi scientifiche e metodologiche;
- promuovere attività che abbiano come fine lo studio, l'informazione e la prevenzione nel campo della lotta al doping;
- curare la diffusione dei risultati della ricerca scientifica a fini di educazione sanitaria e di divulgazione anche attraverso iniziative di carattere editoriale;

ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

ART. 5

La Fondazione può inoltre svolgere altre attività in via secondaria e strumentale rispetto all'attività di interesse generale di cui all'articolo 4 e in ogni caso nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni, con enti pubblici e privati, che siano considerati opportuni e utili
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti;
- partecipare ad organismi pubblici e privati, associazioni, fondazioni la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- costituirsi in Consorzi ed in altre forme previste dalle normative nazionali e internazionali per la conduzione di progetti di ricerca ed altre attività scientifiche di rilievo con enti e istituzioni, pubbliche e private concorrendo anche alla costituzione degli organismi che ne regolano il funzionamento;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività sia nel campo della ricerca scientifica che della formazione e partecipare ad eventi.

DURATA

ART. 6

La Fondazione ha durata indeterminata.

MEMBRI

ART. 7

I membri della Fondazione si dividono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Partecipanti.

I soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo. I soci Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

I soci Fondatori hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea e possono candidarsi ed essere eletti a ogni carica prevista dalla Fondazione.

I soci Fondatori partecipano alla vita della Fondazione esprimendo il proprio parere sui programmi annuali di attività svolta e programmata prima della loro approvazione e propongono i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione secondo quanto precisato nell'art. 13.

I soci Fondatori possono altresì stipulare con la Fondazione contratti di ricerca o di attività secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Possono divenire soci Partecipanti, su invito del Presidente della Fondazione o a seguito di domanda dell'interessato, le persone giuridiche pubbliche o private, gli enti ed anche le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività anche professionale di particolare rilievo o anche con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

L'adesione in qualità di Partecipante è deliberata dal Consi-

glio di Amministrazione, comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza assoluta dei membri, l'esclusione dei soci Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e per condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, apertura di liquidazione, fallimento e apertura di procedure concorsuali.

I soci Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I soci Partecipanti hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

I soci Partecipanti propongono i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione secondo quanto specificato all'articolo 13.

In caso di esclusione o recesso dei soci Partecipanti, i componenti gli organi nominati o designati in quanto espressione dell'escluso o receduto, decadono immediatamente.

I soci Partecipanti sono obbligati ad osservare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno.

PATRIMONIO

ART. 8

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro effettuati dai soci Fondatori;
- dagli ulteriori conferimenti, in denaro o beni mobili ed immobili, effettuati dai soci Fondatori o da altri partecipanti, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da eredità, donazioni e legati;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi anche con le rendite del suo patrimonio.

FONDO DI GESTIONE

ART. 9

Per il conseguimento dei suoi scopi, la Fondazione dispone del fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio fruttifero e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati o concessi dai partecipanti;
- dai ricavi netti delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, svolte nei modi e nei limiti normativamente previsti.

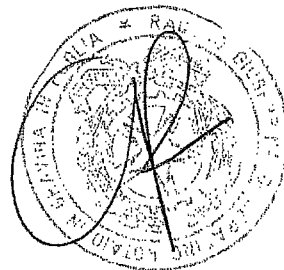
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 10

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

La redazione e la tenuta delle scritture contabili è effet-



tuata in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo e lo trasmette all'Organo di controllo, affinché questi esprima il proprio parere e rediga la propria relazione al bilancio entro i quindici giorni successivi.

Entro il 30 maggio di ogni anno, previa trasmissione all'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ed è redatto in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.

Nella relazione di missione il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al precedente articolo 5 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i., con riferimento ai lavoratori dipendenti eventualmente assunti, dà conto del rispetto del parametro previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.

Entro il trenta ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio economico di Previsione dell'esercizio successivo e lo trasmette all'Organo di controllo, affinché questi esprima il proprio parere. Qualora l'Organo di controllo non si pronunci entro quindici giorni, il bilancio di previsione si intende valutato con parere favorevole.

Il bilancio di previsione è approvato, previa trasmissione all'Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione entro i quindici giorni successivi. Nel bilancio di previsione sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle destinate alle attività istituzionali e strumentali della Fondazione.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni contratti dagli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.

Il bilancio consuntivo e di previsione sono trasmessi alle autorità competenti e depositati ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale nei casi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale, ove redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo ai sensi del successivo articolo 19.

ORGANI

ART. 11

Sono organi della Fondazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Comitato Scientifico (se nominato);
- Presidente del Comitato Scientifico (se nominato);
- Organo di Controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12

L'Assemblea dei Soci è composta dai soci Fondatori e dai soci Partecipanti.

L'Assemblea dei Soci:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- b) nomina e revoca, quando previsto, i membri dell'Organo di controllo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- g) nomina uno o più liquidatori;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata ogni volta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri specificando gli argomenti da trattare, sempre che gli stessi rientrino nella competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea potrà inoltre essere convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, in qualunque tempo se ne ravvisi l'opportunità o la necessità.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta a tutti i componenti, fatta, almeno otto giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione da parte dei singoli Soci e dei membri dell'Organo di controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di Sua assenza, dal Socio designato dagli intervenuti presenti.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori, i sindaci e il revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della fondazione, nella quale dichiarano di essere informati degli argomenti all'ordine del giorno della riunione e di non opporsi alla trattazione.

Ciascun socio può partecipare all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero può esprimere il voto anche in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

I soci che sono iscritti da almeno un mese nel libro dei soci hanno diritto di voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

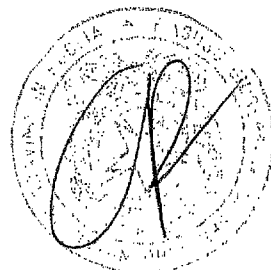
Le deliberazioni di cui alle lettere d), f) e g) sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei Soci.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci sarà redatto apposito verbale sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario della riunione nominato di volta in volta dal Presidente e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, tenuto a cura del Presidente della Fondazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri nominati dall'Assemblea dei Soci che ne determina altresì il numero.

La composizione sarà la seguente:



- fino a quattro componenti saranno scelti tra i soci Fondatori, loro discendenti in linea retta o soggetti dagli stessi indicati, se impossibilitati;

- fino a tre componenti saranno scelti tra i soci Partecipanti o tra le persone fisiche dagli stessi Partecipanti indicate, purchè la maggioranza degli amministratori sarà nominata dai soci fondatori.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è iscritta nel Registro unico nazionale del terzo settore secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'art. 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione indica la politica gestionale della Fondazione, approva gli obiettivi e i programmi della stessa.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- redigere e trasmettere all'Assemblea il resoconto annuale e la programmazione annuale di attività della Fondazione;

- redigere il bilancio di previsione annuale ed il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso;

- approvare il bilancio consuntivo e previsionale;

- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci Partecipanti ai sensi del precedente art. 7;

- attuare, nell'ambito delle direttive formulate dall'Assemblea dei Soci, le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi previsti;

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

- vigilare sull'osservanza dello Statuto;

- ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, adottando tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza dell'Assemblea e del Presidente;

- delegare specifici compiti ai Consiglieri;

- ratificare gli atti ed i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;

- nominare al suo interno il Presidente;

- deliberare su eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione; del Comitato Scientifico e dell'Organo di Controllo;

- deliberare sull'assunzione di eventuali lavoratori dipendenti da parte della Fondazione;

- deliberare su tutti gli atti per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate, nonché per la destinazione delle rendite annuali, attraverso le quali la Fondazione perseguirà i propri scopi;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni, lasciti e contributi;

- approvare l'eventuale regolamento organizzativo interno;

nominare e revocare i membri ed il Presidente del Comitato Scientifico;

- approvare le procedure, l'assetto organizzativo e l'organigramma della Fondazione;

- nominare i responsabili delle aree scientifica ed amministrativa della Fondazione;

- istituire uffici secondari della Fondazione e Unità operative identificate per progetto e scopo;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dallo Statuto.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono indette almeno due volte l'anno dal Presidente, su sua decisione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con comunicazione scritta a tutti i componenti, fatta, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione da parte dei singoli Consiglieri e dei

membri dell'Organo di controllo. In caso di necessità ed urgenza, la convocazione del Consiglio potrà essere effettuata anche a mezzo telegramma, telefono, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione almeno tre giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche tenersi per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare senza formalità di convocazione qualora sia integralmente costituito. Le sedute si terranno nella sede della Fondazione o diversa sede da indicarsi, purché in Italia o in altri Paesi dell'Unione Europea.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i membri dell'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, salvo diversi quorum stabiliti dallo statuto.

Il membro che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso; in tal caso verrà nominato un sostituto che resterà in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sarà redatto apposito verbale sottoscritto da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della riunione nominato a volta in volta dal Presidente e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio, tenuto a cura del Presidente della Fondazione.

PRESIDENTE

ART. 14

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ha il potere di firma per essa.

Il Presidente provvede a:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) curare le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, altri organismi e soggetti fisici, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno, in funzione delle singole iniziative della Fondazione;
- c) curare la gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché l'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la concreta attuazione;
- d) curare l'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione;
- e) coordinare tutta l'attività di competenza della Fondazione secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, cui rende conto dell'attività svolta e dello stato di avanzamento dei singoli programmi e/o progetti;
- f) curare la tenuta dei libri contabili e sociali;
- g) svolgere tutte le altre incombenze allo stesso attribuite dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte da un Consigliere dal medesimo Presidente individuato oppure, in assenza di designazione, dal Consigliere più anziano di età.

COMITATO SCIENTIFICO

ART. 15

Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati tra persone italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica tre anni e sono riconfermabili. L'incarico può cessare per dimissioni o revoca.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato Scientifico almeno una volta all'anno. Può riunirsi anche con cadenza maggiore e su richiesta motivata di uno o più membri. Le riunioni del Comitato Scientifico possono anche tenersi per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Comitato Scientifico si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente dello stesso.

Il Comitato Scientifico ha il compito di formulare proposte sulle iniziative scientifiche da inserire nel programma di attività della Fondazione e di esprimere il proprio parere su ogni questione di sua competenza per la quale il Consiglio di Amministrazione lo richieda.

Inoltre, le attività del Comitato Scientifico comprendono: a) individuazione e selezione di progetti di ricerca di maggiore interesse della Fondazione, b) promozione di campagne di informazione, comunicazione e diffusione di contenuti scientifici di particolare impatto etico e sociale; c) organizzazione sotto il profilo scientifico di iniziative formative in ambito internazionale di particolare interesse per la Fondazione; d) predisposizione dei criteri per l'assegnazione di "borse di studio" e di "premi di ricerca".

PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 16

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Comitato Scientifico stesso.

Il Presidente del Comitato Scientifico può assumere compiti di rappresentanza della Fondazione in iniziative pubbliche o private che possono contribuire alla valorizzazione dei principi statutari nonché degli obiettivi operativi della Fondazione ed alla sua valorizzazione scientifica. Il Presidente del Comitato Scientifico coordina le attività del Comitato Scientifico e provvede a convocarne le riunioni, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, riferisce al Consiglio di Amministrazione sulle attività del Comitato Scientifico, collabora con le risorse della Fondazione a cui fornisce supporto scientifico ed operativo ove richiesto, sovrintende alla predisposizione di lavori scientifici e divulgativi nonché di progetti di ricerca promossi o a cui partecipa la Fondazione.

Nello svolgimento delle sue attività il Presidente del Comitato Scientifico si avvale delle risorse afferenti all'Ufficio della Presidenza Scientifica all'uopo istituito come inserite nel piano annuale di attività economico e finanziario della Fondazione.

LAVORO DIPENDENTE E VOLONTARIO

ART. 17

L'assunzione di eventuali lavoratori dipendenti da parte della Fondazione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa di settore e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.

Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione può

avvalersi di volontari, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i. Il Consiglio di Amministrazione delibera su eventuali tipologie di spese ed attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.

GRATUITA' DELLE CARICHE

ART. 18

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico, nonché i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.

Il Consiglio di Amministrazione ha tuttavia la facoltà, con voto espresso a maggioranza, di stabilire opportune indennità a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e dell'Organo di Controllo in ragione dell'impegno assicurato all'attività della Fondazione, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 19

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 3 (tre) sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo anche monocratico devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ove l'Organo di controllo sia collegiale deve essere nominato al proprio interno il Presidente.

Ai sindaci si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117 del 03/07/2017 e s.m.i., l'Organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti.

In particolare, l'Organo di controllo:

- a) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione;
- b) attesta che il bilancio sociale, ove prescritto per legge, sia stato redatto in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 10;
- c) nell'ambito dell'esercizio della revisione legale dei conti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio previsionale e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa;
- d) svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di controllo devono partecipare, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione; restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati. Delle riunioni dell'Organo di controllo è redatto verbale trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura del Presidente dell'Organo di controllo collegiale o del suo unico componente, in caso di Organo monocratico.

tico.

LIBRI SOCIALI

ART. 20

Oltre ai libri ed alle scritture contabili previste dalla legge, la Fondazione dovrà tenere:

- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta al Presidente della Fondazione.

SCIoglimento ED ESTINZIONE

ART. 21

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del codice civile, oltre che a seguito di delibera di scioglimento dell'Assemblea dei Soci col voto favorevole dei due terzi dei membri, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibererà sulla destinazione del patrimonio residuo che verrà devoluto ad altri Enti del terzo settore che perseguano finalità analoghe, in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.

I beni affidati in comodato, concessione d'uso o comunque nella disponibilità della Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

RINVIO

ART. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di Fondazioni e delle leggi speciali, del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017, e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Firmato: Adriana CECI - Fedele BONIFAZI - Alessandro BONIFAZI - Donato BONIFAZI - Claudia OTTOMANO - Maria CAVALLO - Rosa Maria D'IGNAZI - Giuseppina RAGUSO - Segue Impronta del Sigillo.